N. R.G. 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

La Corte di appello civile così composta

Dott.	**Claudio Baglioni**	**Presidente rel.**
Dott.ssa	**Francesca Altrui**	**Consigliere**
Dott.ssa	**Arianna De Martino**	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al **n. r.g. 197/2024;**

promossa da:

Parte_1 **c.f.** *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Baccarelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via San Giacomo n. 42 (p.e.c.: *Email_1* ;

- appellante -

contro

CP_1 **c.f. e p. iv.a.** *P.IVA_1* , con sede in Perugia, Fraz. P.S. Giovanni, Strada Ferrini n. 42, in persona dell'Amministratore delegato e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Tamburelli (p.e.c.: *Email_2* e Guido Bacino (p.e.c.: *Email_3* , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio situato in Perugia, via Pellas n.20/a;

- appellata -

Oggetto: mediazione civile e commerciale e procedibilità della domanda giudiziale.

Conclusioni delle parti

Come nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha impugnato l'ordinanza (n. cron. 2016/2024, Rep. n. 247/2024 del 26.2.2024), emessa dal Tribunale di Spoleto in data 23.2.2024 e comunicata in data 26.2.2024, resa nel procedimento sommario rubricato al n. di R.G. 2264/2022, con la quale, previo accertamento in capo a *Parte_1* della qualità di erede di *Persona_1*, è stato condannato il medesimo al pagamento delle spese processuali in favore di *[...]* *Controparte_2* (d'ora innanzi *breviter* anche "*Contro*).

Ha formulato sei motivi di impugnazione, di cui i primi quattro possono essere trattati congiuntamente perché estensione o diversa articolazione del medesimo vizio procedurale prospettato, che attiene al mancato effettivo esperimento della procedura di mediazione, ritenuta obbligatoria nella materia. In particolare, i primi quattro motivi di appello sono rivolti a censurare l'ordinanza per erronea e contraddittoria valutazione dei fatti in ordine allo svolgimento della procedura di mediazione del 26.5.2023 deducendo la violazione degli artt. 5, 8 e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

In ordine al primo motivo ha sostenuto che non sarebbe stato considerato che la ricorrente non aveva partecipato personalmente all'incontro della procedura, essendo presente la dott.ssa *Persona_2*, priva di poteri rappresentativi, senza valida delibera autorizzativa, né risultava la presenza dell'avvocato nominato dalla parte attivante ma di altro professionista delegato, nonostante l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica.

Col secondo motivo ha ribadito, sotto diversa articolazione, l'omessa valutazione della mancata partecipazione all'incontro di mediazione del 26.5.2023 dell'avvocato della parte attivante, difetto che avrebbe determinato l'improcedibilità delle domande avanzate dalla società istante.

Col terzo motivo ha censurato l'ordinanza per essere stato omesso l'esame di documenti decisivi prodotti, relativi a deleghe, conferite alla dott.ssa *Persona_2* e all'Avv. Panci, procure e verbali di mediazione, dal cui esame sarebbe emerso il difetto di forma e, comunque, l'irregolarità della procedura in questione, con conseguente richiesta di applicazione delle sanzioni a termini di legge.

Col quarto motivo ha ribadito che sarebbe stato erroneamente esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12-bis, cc. 2 e 3, pur in assenza di giustificazione per la mancata partecipazione personale con integrazione di una motivazione contraddittoria.

Col quinto motivo ha questionato sulla nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 102 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero i fratelli *Pt_1* sostenendo che nel giudizio di accertamento della qualità di erede questi avrebbero, comunque, dovuto partecipare al processo o essere chiamati.

Il sesto motivo di appello è stato deputato alla censura della pronuncia sulle spese di lite per illegittimità perché fondante le proprie ragioni sul mancato rilievo dell'improcedibilità delle domande e per mancata integrazione del contraddittorio.

Ha concluso, in via principale, per dichiarare non espletata la procedura di mediazione obbligatoria con declaratoria della improcedibilità delle domande giudiziali avanzate da *Contro* e, comunque, per difetto di litisconsorzio necessario, chiedendo, altresì, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 28/2010.

Si è costituita in giudizio *Contro* sostenendo che la procedura di mediazione obbligatoria era stata ritualmente avviata e validamente svolta, con conseguente perfezionamento della condizione di procedibilità, come sarebbe attestato dal verbale negativo sottoscritto dal mediatore incaricato. Ha precisato di aver partecipato al primo incontro della procedura con delega munita di idonei poteri sostanziali e con assistenza tecnica, circostanze anche documentate, e contestato le eccezioni *ex adverso* formulate, in particolare inerenti alla mancata presenza personale del legale rappresentante di *Contro* nella procedura e, quindi, sull'asserita invalidità delle deleghe perché tesi contraria e strumentale alla normativa che informa la materia. Ha sottolineato che: la mancata o irregolare partecipazione alla mediazione non avrebbe comunque determinato l'improcedibilità della domanda, ma soltanto l'applicazione delle sanzioni di legge adducendo; l'esito negativo della procedura era unicamente imputabile all'appellante che aveva rifiutato di proseguirla; non vi è litisconsorzio necessario, trattandosi di giudizio limitato alla sola posizione dell'appellante e, quindi, alla sua accettazione tacita dell'eredità; la bontà del provvedimento decisorio di primo grado sulla liquidazione delle spese di lite. Ha domandato, infine, la condanna per lite temeraria dell'appellante, quantomeno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.

E' stata prestata acquiescenza al merito della domanda principale, ovvero alla questione processuale incardinata nel primo giudizio, inerente all'accertamento della qualità di erede in capo a *Parte_1* nei confronti della sola *Persona_1* , dopo la rinuncia alla domanda di accertamento formulata *ab origine* anche nei confronti di *Persona_3* padre dell'appellante.

Ciò posto, le deduzioni dell'appellante consistono in un riciclo di eccezioni già motivatamente respinte, dovendosi richiamare l'ordinanza del 12.10.2024**,** emessa nell'intestato giudizio, con la quale erano state risolte le eccezioni procedurali che costituiscono l'impianto giuridico più esteso dell'appello in considerazione, sia quanto alla ritenuta improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione civile sia in ordine al difetto di litisconsorzio necessario. Tale ordinanza è rimasta invariata perché non è stata avanzata istanza di revoca o modifica (neppure parziale), né è risultata contestata nella prima difesa utile, a ciò deputata.

Venendo alla trattazione dei primi quattro motivi di gravame congiunti dalle comuni critiche mosse alla esaurita procedura di mediazione civile e commerciale.

Innanzi tutto, rispetto al primo e al secondo motivo di appello, va considerato che *Contro* era stata parte diligente e attivante la procedura di mediazione civile (v. doc. n. 2 del fascicolo appellante) e che all'esito dell'incontro, presenti personalmente *Parte_1* la dott.ssa *Persona_2* e l'avv. Panci, rispettivamente delegati dal l.r.p.t. di *Controparte_3* e dall'avv. Tamburelli già formalmente nominato (v. doc. nn. 10, 11 e 12 del fascicolo dell'appellante) le parti sono addivenute ad un verbale di mancato accordo, in data 26.5.2023, peraltro sottoscritto proprio dall'appellante (v. doc. n. 14 del fascicolo dell'appellante).

Ora, alcuna mancanza può essere imputata a *Contro* sulla procedura che, anzi, è stata da attivata proprio dalla società appellata, per almeno due ordini di ragione.

La prima è che la delega finalizzata alla partecipazione alla procedura di mediazione è sufficiente ad assolvere l'onere rituale di attivazione e adesione secondo la ratio ispiratrice della materia perché la necessità della comparizione personale delle parti ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 non comporta la non delegabilità dell'attività. Infatti, in mancanza di una previsione

espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che la partecipazione alla procedura di mediazione consista in una attività delegabile ad altri soggetti a ciò deputati.

Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente come nell'art. 231 c.p.c. sulla risposta all'interrogatorio formale, che prevede che *"La parte interrogata deve rispondere personalmente"*, o nel successivo art. 232 c.p.c., che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio tant'è che *"L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c."* (cfr. fra le tante: Cass. n. 15195/2000).

Non essendo previsto né escluso, allora, che la delega a partecipare alla procedura di mediazione possa essere conferita al proprio difensore, deve ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte) che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi, anche ma non solo dal suo difensore (cfr. Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 20643/2023, proprio in tema di sufficienza della delega sostanziale; v. anche: Corte di appello di Milano, Sent. n. 2634/2025).

Nel caso di specie la documentazione esaminata (la procura speciale conferita all'avv. Tamburelli e le deleghe sostanziali conferite alla dott.ssa *Persona_2* ed all'avv. Panci in data 26.5.2023) dimostrano i poteri sostanziali conferiti per la procedura (citando finanche il numero progressivo della procedura: 105/021) rispettando così, in specie perché riferite all'oggetto della mediazione attivata proprio da *Contro* il soddisfo a termini di partecipazione imposto dalla normativa richiamata.

Del resto, la mediazione non è un atto dispositivo in senso stretto, ragion per cui quando si verte in tema di partecipazione societaria non è richiesta una delibera del CdA, salvo diversa previsione statutaria (che qui non risulta), restando sufficiente la presenza del legale rappresentante oppure di un soggetto delegato.

La seconda ragione è che Parte_1 aveva partecipato personalmente al primo e unico incontro della procedura sollevando eccezioni sulla partecipazione effettiva di Contro , infine, ha comunque sottoscritto il verbale negativo di mancato accordo (pur potendosi rifiutare ritenendo le proprie eccezioni fondate), cosicché, sotto questo profilo, giova evidenziare che chi partecipa alla mediazione e sottoscrive il verbale non può poi dolersi della sua invalidità, salvo vizi radicali o nullità insanabili (che nel caso difettano), perché *nemo potest venire contra factum proprium*, pena l'integrazione dell'abuso del processo e la violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale ex art. 88 c.p.c., giacché una parte non può porre in contrasto con se stessa un comportamento antecedente da essa adottato, al fine di impedire o ritardare una pronuncia sul merito, secondo i doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. E si aggiunge che la doglianza connessa al mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria è comunque infondata in quanto il Giudice di secondo grado non può essere investito del ripristino di eventuali vizi procedurali rispetto l'esaurito giudizio di primo grado, se non nei limiti della (non dedotta) nullità della sentenza (*rectius* "ordinanza") ex art. 161 c.p.c..

Peraltro, nel caso di specie ancora non si verte neppure nell'ipotesi di mediazione *stricto sensu* "obbligatoria", trovando applicazione la lett. e), comma 4, dell'art. 5, del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla l. n. 69/2013, applicabile alla procedura svoltasi *ratione materiae*, che dispone: "*i commi 1-bis e 2 non si applicano […] nei procedimenti […] incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata*", norma, che pensata dal legislatore per i giudizi di divisione endo-esecutiva, non può che trovare applicazione anche nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede rivenienti da una (pendente) procedura esecutiva - che, quindi, non ricadono propriamente nelle "*successioni ereditarie*" ex art. 5, cc. 1-bis e 2 del decreto citato - condividendone la medesima *ratio,* ossia quella di evitare che le lungaggini degli incidenti di cognizione siano eventualmente aggravate da inutili tentativi di mediazione tra i soggetti partecipanti all'esecuzione. La norma è applicabile al caso che occupa, in cui la società creditrice Contro aveva attivato il giudizio sommario di cognizione proprio per accertare - incidentalmente all'intrapresa esecuzione forzata immobiliare nei confronti del debitore - la qualità di erede in capo a Parte_1 e, a corollario dell'accertamento principale, l'accettazione dell'eredità da parte di questi ex art. 476 c.c.

E quando la materia comporta un accertamento incidentale che deriva da una pendente esecuzione forzata non può sostenersi che si verta rigorosamente in tema di "diritti successori", come imposto dalla normativa richiamata che esclude, appunto, in tali casi l'esperimento della mediazione civile, con la conseguenza che difetta la pretesa obbligatorietà del ricorso alla procedura di mediazione, venendo, comunque, scongiurato per diversa ragione l'effetto dell'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della procedura.

Ed è, infine, utile ribadire che l'esperimento della procedura di mediazione è esitato, comunque, in un verbale negativo di mancato accordo (a definizione dell'incontro di data 26.5.2023) sicché la condizione di procedibilità della domanda giudiziale appare, comunque, soddisfatta, pur se non necessaria in rito.

In conclusione, la procedura di mediazione civile si è svolta con l'effettiva partecipazione delle parti a ciò delegate (munite cioè di poteri sostanziali all'uopo conferiti) pur se, a rigore, passaggio di rito non necessitato, con la conseguenza che non sono ravvisabili, *a fortiori*, nullità derivate dalla assunta violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Le tesi esposte nel terzo e quarto motivo di appello con cui, in diversa articolazione, si domanda l'applicazione delle sanzioni economiche di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 28/2010, non colgono nel segno perché connesse all'effettiva o mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione, condizione che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni economiche, sicché, nella specie, non possono essere comminate perché il presupposto è la mancata partecipazione senza giustificato motivo oppure il rifiuto ingiustificato a partecipare alla mediazione. Diversamente *Contro* ha partecipato alla procedura di mediazione quale parte attivante a mezzo di avvocato munito di procura speciale e relativi poteri connessi, compreso quello di nominare propri sostituti tecnici, ed il verbale definitivo della procedura è stato sottoscritto da tutti i partecipanti tecnicamente assistiti.

Sotto tale profilo l'assenza di giustificazioni personali per la mancata partecipazione alla procedura rileva come un capzioso strumento dilatorio o, piuttosto, un falso obiettivo utilizzato a suo vantaggio dall'appellante dato che la mancanza di giustificate ragioni oggettive va sondata soltanto in caso di assenza della parte, e non di partecipazione della

parte mediante un soggetto cui, come nella specie, aveva conferito i poteri sostanziali. Pertanto, l'eccezione non coglie nel segno perché la motivazione del primo Giudice non è contraddittoria nell'iter logico-argomentativo, avendo rilevato la correttezza della procedura espletata e la ingiustificata applicazione delle sanzioni economiche pretese dall'appellante.

Quanto al quinto motivo di appello, non ha pregio la tesi inerente alla sussistenza di litisconsorzio necessario quando l'integrazione si ritenga finalizzata, come nel caso che ci occupa, alla domanda di accertamento della qualità di erede, atteso che non sussiste con tutti i chiamati all'eredità perché l'accertamento può essere richiesto anche solo nei confronti di uno e non incide sulle quote degli altri chiamati, né la sentenza dichiarativa produrrebbe giudicato nei loro confronti. Invero, trattandosi di giudizio di natura dichiarativa (e non divisionale) e, più precisamente di giudizio di mero accertamento che non modifica un rapporto plurisoggettivo alla base della successione, non è sostenibile il vizio derivante da assenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., giacché la pronuncia di accertamento non sarebbe mai *inutiliter data*, come invece avviene nei casi di cui all'art. 102 c.p.c. come in materia di petizione ereditaria, impugnazione del testamento o divisione ereditaria (cfr. Cass. Ord. 23.7.2020, n. 15706).

Il rigetto dei motivi che precedono per manifesta infondatezza è ostativo alla diversa regolamentazione del capo dell'ordinanza che ha definito le spese di lite per il primo grado di giudizio, ciò che assorbe la necessità di esame del sesto motivo.

L'appello va dunque rigettato.

Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile per bassa complessità) con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività professionale profusa, del dichiarato valore della controversia, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito.

Va accolta la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., dato che l'abuso del mezzo di impugnazione rileva anche sotto il diverso profilo della temerarietà dell'azione intrapresa da *Parte_1* Infatti, il *venire contra factum proprium*, il carattere temerario della azione intrapresa e, come detto, l'infondatezza manifesta, la riproposizione

di questioni già esaminate e respinte, e l'intrinseco carattere dilatorio dell'impugnazione, inducono a comminare anche la sanzione equitativa per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., a carico dell'appellante.

Giova rimarcare che l'indennizzo, determinato in via equitativa, fonda le sue ragioni anche sull'effetto di paralisi dei giudizi intrapresi dal creditore *Contro*

L'appellante, eccependo vizi di procedura e dolendosi del mancato effettivo esperimento della mediazione - neppure occorrente - ha, infatti, dilazionato l'intervento della giustizia e paralizzato le ragioni della creditrice, insistendo a reiterare la tesi dell'improcedibilità della domanda che avrebbe attinto, se accolta, i provvedimenti definitori; ciò è accaduto, all'evidenza, sia per il giudizio di primo grado, sia soprattutto per la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari (Proc. n. 325/2021 R.G. Es. Imm.), condizionata dal pregiudiziale accertamento della qualità di erede in capo a *Parte_1* Si ritiene, pertanto, soddisfatta la dimostrazione di mala fede o colpa grave in capo al soccombente, che non può semplicemente coincidere con profili di inammissibilità tecnica o con la mera infondatezza delle tesi avanzate, dovendosi invece sottolineare ancora la palese infondatezza delle domande prospettate dall'appellante, fondate su argomentazioni prive di riscontro nella documentazione nonostante il rigetto delle stesse con l'ordinanza definitoria del primo grado, unitamente all'abuso del processo e ad un uso strumentale e latamente dilatorio del mezzo di gravame (cfr. Cass. lav., Ord. 20.1.2026 n. 1230, Cass. Ord. 28.10.2025 n. 28532, e Corte app. Milano, Sez. I, Sent. 1.8.2025, n. 2383).

In conclusione, avuto riguardo alla natura della lite, al valore della causa e alla gravità della condotta, oltre che all'elemento soggettivo della parte ed alla durata del giudizio, si reputa equa la condanna d'ufficio del soccombente al pagamento, in favore della *Contro* di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quale sanzione per responsabilità aggravata.

Si dà atto che l'appellante è tenuto, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da *Parte_1*

condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* in persona del l.r.p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;

condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *CP_1* in persona del l.r.p.t., della somma di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

dichiara che l'appellante é tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Perugia, 2.2.2026.

Il Presidente est.

Dott. Claudio Baglioni